



11711/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Fin

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Presidente -

FALLIMENTO

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -

Ud. 13/03/2018 - CC

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

R.G.N. 2129/2017

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

Rep. *CCe. MZU*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2129-2017 proposto da:

CURATELA DEI FALLIMENTI DELLA SOCIETA' DI FATTO  
TRA CONCETTA E ANTONIO  
NONCHE' DI ANTONIO PERSONALMENTE  
QUALE SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE,  
elettivamente domiciliata in

- ricorrente -

contro

ANTONIO, elettivamente domiciliato in I

)  
)  
)  
*h*

I;

2679  
18

*- controricorrente -*

avverso il decreto del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,  
depositato il 02/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI  
VIRGILIO.

h

R.G.n.2129/2017

Ordinanza

La Corte,

Rilevato che:

Con decreto del 2/11/2016, il Tribunale di Lamezia Terme ha accolto il reclamo proposto da Antonio                      avverso il decreto del G.D. dei Fallimenti della società di fatto tra                      Concetta e                      Antonio nonché di                      Antonio personalmente, quale socio illimitatamente responsabile, di autorizzazione al Curatore a riscattare le polizze vita n. 80124310210 Sud Polo Vita, n.956002664812 Sud Polo Vita, n.95002859206 Sud Polo Vita, n. 70102292505 San Paolo All, intestate a                      Antonio, del valore di euro 238.193,04, gestite dalla società fiduciaria Generfid spa, ed a versare le somme sul c/c della procedura.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza del S.C. in relazione alla legittimazione del curatore all'esercizio del riscatto, ritenendone l'applicabilità anche nel caso in cui parte contrattuale del rapporto di assicurazione sia la società mandataria del fallito, nella specie Generfid spa, rimanendo questi sempre il beneficiario, e ha concluso nel senso che le somme dovute al fallito in base a contratto di assicurazione sulla vita, avendo funzione previdenziale, non sono acquisibili dal fallimento, e quindi il curatore non è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il valore di riscatto della polizza e non può subentrare al contratto di mandato diretto proprio alla gestione delle polizze vita.

Ricorre la Curatela con tre motivi.

Si difende con controricorso il                      illustrato con memoria.

Considerato che:

Diversamente da quanto opinato nella proposta, deve ritenersi l'inammissibilità del ricorso.

Deve infatti affermarsi la natura ordinatoria del decreto conclusivo del giudizio di reclamo avverso il provvedimento autorizzativo del Giudice delegato, e quindi la non ricorribilità ex art.111 Cost.

Come infatti affermato nella pronuncia 24019/2010, il decreto emesso dal tribunale, a seguito del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice

delegato autorizza il curatore al riscatto di polizze assicurative sulla vita già stipulate dal fallito, ha natura ordinatoria, essendo emesso in relazione all'esercizio della funzione di vigilanza e direzione, svolta dal giudice delegato all'interno della procedura, sull'amministrazione attiva cui è preposto il curatore; ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., nei confronti del menzionato decreto, non incidendo esso, se non in modo indiretto e mediato, sui diritti dei terzi, suscettibili di lesione solo per effetto della condotta illegittima del curatore nei rapporti con i medesimi terzi.

E nel caso di specie, non si controverte sulla assoggettabilità delle polizze in oggetto al fallimento, ex art.1923 cod.civ., e la questione attinente in via diretta alla acquisibilità alla massa delle utilità emergenti dal mandato costituito dal debitore in bonis con la mandataria Generfid ( nel quale mandato il curatore ha inteso subentrare ex art.78 legge fall.) dovrà essere affrontata in sede contenziosa.

Va infine segnalato che la pronuncia citata dalla Curatela, Sez.U. 26989/2016, riguarda il diverso caso dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e della ricorribilità in cassazione, ex art.111 Cost., del decreto col quale la corte d'appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., richiamato dall'art. 182-bis, comma 5, l.fall., provvede, in senso positivo o negativo, in ordine all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la Curatela ricorrente alle spese, liquidate in euro 7000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi ..... 14 MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

